



## **HIGHLIGHTS**

- EBA. Linee guida sull'applicazione della "travel rule" alle cripto-attività
- CS3D. Pubblicata in GU dell'UE la Corporate Sustainability Due Diligence Directive
- EBA. Metodologia, modelli e linee guida relativi agli stress test per le banche UE

## **ALTRE NOTIZIE**

- ESAs. Il parere congiunto relativo alla SFDR
- Prodotti sostenibili. Pubblicato in GU dell'UE il c.d. Regolamento Ecodesign
- Banca d'Italia. Rapporto su investimenti sostenibili e rischi climatici



#### **HIGHLIGHTS**

# EBA. Linee guida sull'applicazione della "travel rule" alle cripto-attività

EBA ha pubblicato le nuove linee guida sulla c.d. "travel rule" e sulle informazioni che dovrebbero accompagnare i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività.

Nel giugno 2023 è entrato in vigore il **Regolamento (UE) 2023/1113** (la c.d. "travel rule") che ha esteso ai Crypto-Asset Service Providers (CASPs) l'obbligo di includere informazioni sull'ordinante e sul beneficiario dei fondi trasferiti. La normativa s'inserisce nel contesto evolutivo del quadro regolamentare in ambito antiriciclaggio (AML package).

Infatti, la "travel rule" richiede ai CASPs di:

- ottenere e conservare le informazioni sull'indirizzo self-hosted;
- garantire che il trasferimento di cripto-asset possa essere identificato individualmente;
- valutare se tale indirizzo sia di proprietà o controllato dal cliente del CASP, **nel caso di trasferimenti superiori ai** 1.000 euro.

Per affrontare le sfide pratiche derivanti dall'applicazione di questi requisiti, le nuove linee guida hanno l'obiettivo di stabilire le informazioni che devono seguire un trasferimento di fondi o cripto-asset. Quest'ultime includono:

- misure, criteri e mezzi per l'identificazione e la verifica dell'identità dell'ordinante o del beneficiario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo autogestito;
- procedure che **Payment Service Provider (PSP) e CASPs** devono implementare per rilevare informazioni mancanti o incomplete sul pagatore o il beneficiario;
- procedure da seguire se un trasferimento di fondi o un trasferimento di cripto-attività non dispone delle informazioni richieste.

Le linee guida in commento abrogano, con effetto dal 30 dicembre 2024, gli Orientamenti congiunti di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2015/847 sulle misure che i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero adottare per individuare informazioni mancanti o incomplete sull'ordinante o sul beneficiario, e le procedure che dovrebbero adottare per gestire un trasferimento di fondi privo delle informazioni richieste.

L'obiettivo è stabilire un approccio coerente ed efficace per l'implementazione della "travel rule" in tutta l'UE. Questo consentirà alle autorità competenti di tracciare completamente tali trasferimenti quando necessario per prevenire, rilevare o indagare sul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Gli Orientamenti si applicheranno a partire dal 30 dicembre 2024.

[clicca qui]







## CS3D. Pubblicata in GU dell'UE la Corporate Sustainability Due Diligence Directive

È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 luglio 2024 la **Direttiva (UE) 2024/1760** (*Corporate Sustainability Due Diligence Directive* – **CS3D o CSDDD**) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

La CS3D modifica la Direttiva (UE) 2019/1937 (c.d. **Direttiva** *Whistleblowing*) e il Regolamento (UE) 2023/2859 (**Regolamento ESAP**).

La CS3D impone l'obbligo di condurre una *due diligence* alle aziende per identificare, prevenire, mitigare e rendere conto degli impatti negativi dei loro operati sui diritti umani e sull'ambiente, stabilendo norme in materia di:

- obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, che incombono sulle società nell'ambito delle proprie attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività svolte dai loro partner commerciali nelle catene di attività di tali società;
- obblighi che incombono sulle società di adottare e attuare un piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendali della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5° C in linea con l'accordo di Parigi;
- responsabilità connesse alla violazione di detti obblighi.

La CS3D si applica alle società che soddisfano una delle condizioni seguenti:

- avere avuto, in media, più di 1.000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 450 milioni di euro nell'ultimo esercizio per il quale è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio;
- essere la società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto i limiti minimi nell'ultimo esercizio tali per cui è stato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio d'esercizio consolidato;
- aver concluso o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontassero a più di 22,5 milioni di euro nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio, e a condizione di aver registrato, o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha registrato, un fatturato netto a livello mondiale superiore a 80 milioni di euro nell'ultimo esercizio in cui è stato adottato o avrebbe dovuto essere adottato il bilancio annuale.

Il recepimento degli Stati membri dovrà avvenire entro il 26 luglio 2026.

La CS3D si applicherà con tempistiche differenti a seconda delle dimensioni delle aziende, in particolare:

- dal **26 luglio 2027** per quanto riguarda le società con più di 5.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro;
- dal **26 luglio 2028** per quanto riguarda le società con più di 3.000 dipendenti in media e generato un fatturato netto a livello mondiale superiore a 900 milioni di euro;
- dal **26 luglio 2029** per quanto riguarda tutte le altre società di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) b) e c), e all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b) (ad es. società con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di euro di fatturato).



[clicca qui]



## EBA. Metodologia, modelli e linee guida relativi agli stress test per le banche UE

L'EBA ha posto in consultazione la bozza della metodologia, dei modelli e delle linee guida per gli stress test per le banche.

Lo stress test a livello europeo è concepito per fornire un approccio analitico comune, al fine di valutare la **stabilità delle banche dell'UE e del sistema bancario nella sua totalità**, quando sono sottoposte a crisi economiche, mettendo in discussione la loro adeguatezza patrimoniale.

I documenti descrivono le modalità generali con cui le banche dovrebbero calcolare l'impatto di stress degli scenari comuni e, allo stesso tempo, stabiliscono i vincoli per i loro calcoli bottom-up.

Tali linee guida non prevedono e non riguardano, però, le procedure di assicurazione della qualità o i possibili presidi di vigilanza che dovrebbero essere messe in atto a seguito dell'esito della prova di stress.

L'esercizio di stress test a livello europeo viene condotto su un campione di banche che copre circa il **75% del settore** bancario dell'area dell'euro, espresso in termini di attività totali consolidate alla fine del 2023.

L'esercizio viene eseguito al massimo livello di consolidamento. Il perimetro di consolidamento è il perimetro del gruppo bancario come definito dalla CRR/CRD.

Inoltre, per essere incluse nel campione, le banche devono detenere un minimo di 30 miliardi di euro di attivo consolidato, sebbene, nonostante la presenza di una soglia minima, le autorità competenti possono, a loro discrezione, richiedere di includere ulteriori istituti.

Le linee guida introducono importanti modifiche, in particolare l'integrazione del prossimo Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR3), la cui attuazione è prevista per il 1° gennaio 2025.

L'introduzione del CRR3 nella metodologia, implica che **l'importo dell'esposizione al rischio (REA) dovrà essere** rideterminato per le aree di rischio, mentre l'*output floor* sarà calcolato sul REA totale.

Altri miglioramenti includono la centralizzazione delle proiezioni del reddito netto da interessi (NII) e i progressi nella metodologia del rischio di mercato per aumentare la sensibilità al rischio.

**EBA** prevede di pubblicare la metodologia finale alla fine del 2024, di lanciare il test nel gennaio 2025 e di pubblicare i risultati **entro la fine di luglio 2025**.

[Nota metodologica - clicca qui] [Guida al modello - clicca qui]





torna su

#### **ALTRE NOTIZIE**

### ESAs. Il parere congiunto relativo alla SFDR

Le ESAs (EBA, EIOPA e ESMA) hanno pubblicato un parere congiunto nell'ambito del processo di riforma del Regolamento (UE) 2019/2088 sull'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).

Nel parere, le ESAs chiedono un quadro coerente per la finanza sostenibile, che tenga conto sia della transizione verde, sia di una maggiore tutela dei consumatori.

La Commissione deve prendere in considerazione l'introduzione di un sistema di classificazione dei prodotti, basato su categorie normative e/o indicatori di sostenibilità per aiutare i consumatori a orientarsi nell'ampia scelta di prodotti sostenibili e attuare la piena transizione verso la finanza sostenibile.

Le categorie dovrebbero essere semplici, con chiari criteri oggettivi o soglie per identificare in quale categoria rientra il prodotto. A tal proposito, le ESAs propongono l'introduzione di due nuove categorie di sostenibilità per i prodotti finanziari: "sostenibilità" e "transizione".

L' indicatore di sostenibilità può, inoltre, riferirsi alla sostenibilità ambientale, alla sostenibilità sociale o a entrambe, illustrando agli investitori la scala di sostenibilità di un prodotto finanziario.

Le regole per le categorie dovrebbero avere lo scopo di ridurre i rischi di greenwashing.

Tali opzioni per la categorizzazione dei prodotti e per gli indicatori di sostenibilità dovrebbero essere testate e consultate dai consumatori.

Inoltre, le ESAs raccomandano alla Commissione di **migliorare e rivedere la coesistenza dei due concetti paralleli di "investimento sostenibile"** come definito nella **SFDR** e di investimento allineato alla tassonomia come definito nella **Tassonomia dell'UE** (Regolamento UE 852/2020).

In conclusione, le Autorità di vigilanza incoraggiano la Commissione a intraprendere **test sui consumatori**, in modo tale da disporre di una base di prove più solida per modificare il quadro normativo e garantire così **risultati più efficaci**.

[clicca qui]







## Prodotti sostenibili. Pubblicato in GU dell'UE il c.d. Regolamento Ecodesign

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1781 del 13 giugno 2024 (c.d. **Regolamento Ecodesign**), che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili.

Tale regolamento fornisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile che i prodotti devono rispettare per essere immessi sul mercato o messi in servizio, al fine di migliorare la sostenibilità ambientale dei prodotti, per fare in modo che i prodotti sostenibili diventino la norma e per ridurre l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale complessive nel corso del loro ciclo di vita, nonché al fine di assicurare la libera circolazione dei prodotti sostenibili nel mercato interno.

Il Regolamento introduce nuovi requisiti di eco-progettazione e standard minimi in materia di durabilità, riparabilità, efficienza energetica e riciclo, contrastando le pratiche di "obsolescenza prematura", per evitare che i prodotti perdano la loro funzionalità a causa di caratteristiche di progettazione, indisponibilità di pezzi di ricambio o mancanza di aggiornamenti software.

Prevede, inoltre, il ricorso al passaporto digitale del prodotto (di seguito descritto) come strumento di trasparenza e tracciabilità; prevede la definizione di requisiti obbligatori in materia di appalti pubblici verdi e stabilisce il divieto di distruggere le merci invendute, in particolare indumenti, calzature e accessori al fine di allungare il ciclo di vita dei beni e dare loro nuova vita.

### Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovranno migliorare i seguenti aspetti del prodotto:

a) durabilità; b) affidabilità; c) riutilizzabilità; d) aggiornabilità; e) riparabilità; f) possibilità di manutenzione e ristrutturazione; g) presenza di sostanze preoccupanti; h) uso dell'energia ed efficienza energetica; i) uso dell'acqua ed efficienza idrica; j) uso delle risorse ed efficienza delle risorse; k) contenuto riciclato; l) la possibilità di rifabbricazione; m) la riciclabilità; n) la possibilità di recupero dei materiali; o) impatti ambientali, comprese l'impronta di carbonio e l'impronta ambientale.

Il Parlamento si è assicurato che i requisiti di ecodesign vengano introdotti in via prioritaria per alcuni prodotti ad alto impatto ambientale, tra cui **ferro, acciaio, alluminio, tessuti, mobili, pneumatici, detergenti, vernici e prodotti chimici**.

L'introduzione del passaporto digitale del prodotto (*Digital Product Passport*, DPP) consentirà ai consumatori di rinvenire facilmente le informazioni necessarie a decidere consapevolmente già prima dell'acquisto: basterà inquadrare codici a barre, Qr code o altri simboli posti sui prodotti, sulle loro confezioni o sui manuali per raggiungere un database che raccoglie informazioni come la durabilità e la riparabilità, il contenuto riciclato o la disponibilità di pezzi di ricambio. Il passaporto è potenzialmente in grado di ricostruire la filiera e la storia del prodotto "a livello di modello, lotto o articolo", con dati sulle prestazioni e sugli impatti, sulle certificazioni e dichiarazioni di conformità, manuali d'uso e altre informazioni sul produttore, importatore o rappresentante autorizzato.

Le nuove norme mirano a fermare la distruzione dei prodotti invenduti, uno spreco di risorse economiche che produce anche pesanti ricadute ambientali. Il Regolamento Ecodesign pone all'art. 23 un principio generale di prevenzione della distruzione e obbliga le grandi aziende a effettuare disclosure sul numero e il peso dei prodotti di consumo invenduti scartati ogni anno almeno su una pagina facilmente accessibile del loro sito web e le ragioni per cui è stato necessario distruggerli.





Le imprese devono anche comunicare la percentuale di prodotti di scarto consegnati per essere sottoposti a preparazione per il riutilizzo, riciclo o altri tipi di recupero, compreso il recupero di energia.

Inoltre, qualora i prodotti risultino non nuovi, essi "possono circolare nel mercato interno senza doversi conformare agli atti delegati che stabiliscono specifiche per la progettazione ecocompatibile entrati in vigore dopo la loro immissione sul mercato". Diversa invece la condizione dei prodotti rifabbricati, che essendo considerati prodotti nuovi, "saranno soggetti ai requisiti di progettazione ecocompatibile se rientrano nell'ambito di applicazione di un atto delegato".

Il parlamento europeo punta, dunque, allo sviluppo di nuovi modelli di business circolari (c.d. *circular economy*) e nella capacità di contribuire a prolungare la vita di un prodotto ed evitare che diventi un rifiuto.

Il Regolamento Ecodesign entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 27 giugno 2024.

[clicca qui]



## Banca d'Italia. Rapporto su investimenti sostenibili e rischi climatici

Banca d'Italia ha pubblicato il rapporto annuale sugli investimenti sostenibili e sui rischi climatici nel 2023.

Il Rapporto descrive la struttura di governo, la strategia e il processo adottati dall'Istituto, nonché i risultati raggiunti riguardo l'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governo societario (*environmental, social and governance*, **ESG**) nella gestione degli investimenti e dei rischi finanziari.

L'Istituto ha, innanzitutto, adottato un metodo integrato per la governance dei rischi e delle opportunità legati alla sostenibilità all'interno delle proprie strutture e strategie di investimento. In particolare, si prevede che:

- **il Comitato strategie e rischi finanziari** è di ausilio al Direttorio nelle decisioni, valutando le proposte di investimento formulate dalla funzione di Gestione del rischio;
- il Comitato cambiamenti climatici e sostenibilità svolge funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento; non ha compiti direttamente connessi con gli investimenti, ma promuove analisi che contribuiscono all'affinamento delle metodologie per gli investimenti sostenibili.

Banca d'Italia è inoltre impegnata a:

- incoraggiare la diffusione di informazioni ESG da parte di imprese, intermediari e altri operatori del sistema finanziario;
- pubblicare analisi e guide in materia di finanza sostenibile e comunicare periodicamente i risultati conseguiti sui profili ESG, per favorire la diffusione della cultura della sostenibilità nel sistema finanziario e tra i cittadini;
- integrare gli indicatori ESG nella gestione di investimenti e rischi finanziari;



- integrare l'analisi dei rischi dovuti a fattori economico-finanziari con quella dei rischi da cambiamento climatico, insufficiente capacità di gestire altri aspetti ambientali e sociali o da carenze nel governo societario;
- promuovere la riconversione delle attività delle imprese in portafoglio, favorendo in questo modo una transizione ordinata verso un'economia a basse emissioni di gas serra;
- proseguire l'acquisizione di obbligazioni verdi (c.d. *green bonds*), relativamente a titoli emessi da Stati, organismi sovranazionali e agenzie di emanazione pubblica.

Rispetto alla gestione dei rischi, l'Istituto mira a contemperare gli obiettivi di sostenibilità con quelli tradizionali (rendimento, basso rischio, liquidità).

Per i portafogli di azioni e obbligazioni societarie la Banca d'Italia favorisce le imprese con le migliori prassi ESG e quelle più impegnate nella transizione climatica (strategia best in-class).

Per mitigare il rischio di transizione del portafoglio e non penalizzare le aziende dei settori responsabili di rilevanti emissioni di gas serra più attive nella decarbonizzazione dei propri processi, Banca d'Italia pone specifica attenzione agli indicatori prospettici e non solo al livello delle emissioni degli anni precedenti.

Sono inoltre previste rendicontazioni periodiche nelle quali, oltre agli indicatori di rischio finanziario, vengono esaminati indicatori relativi ai rischi climatici e di sostenibilità dei portafogli, quali i punteggi ESG, l'intensità carbonica media ponderata, gli impegni di decarbonizzazione e le emissioni prospettiche, il valore a rischio connesso con eventi climatici (*Climate Value-at-Risk*), l'aumento implicito della temperatura.

Circa gli obiettivi, Banca d'Italia è impegnata a rivedere periodicamente la strategia di investimento per assicurare che contribuisca, nel rispetto del mandato istituzionale, al perseguimento sia degli obiettivi dell'Accordo di Parigi, sia di quelli di neutralità climatica entro il 2050 stabiliti dall'Unione europea.

L'effettivo conseguimento di questi obiettivi è tuttavia condizionato da numerosi fattori: il rispetto degli impegni di neutralità climatica dichiarati dalle imprese e dagli Stati nei cui titoli l'Istituto investe; le scelte degli altri partecipanti ai mercati finanziari; l'affinamento delle metodologie per la stima dei rischi climatici; i progressi della ricerca sul tema della relazione tra scelte di investimento degli operatori finanziari e strategie climatiche delle imprese non finanziarie.

Alla luce di queste considerazioni, la Banca ritiene preferibile non esplicitare obiettivi climatici di breve e medio periodo per i propri portafogli, pur rimanendo convintamente impegnata a contribuire, nell'ambito delle sue competenze, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e a rispettare la legislazione europea in materia di clima e ambiente.

[clicca qui]



MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4

20123 Milano – Italy +39 02 873131 milano@rplt.it Piazza Pio XI, 1 20123 Milano – Italy +39 02 45381201 milano-mi@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G

00187 Roma – Italy +39 06 80913201 roma@rplt.it roma-rm@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26

10121 Torino – Italy +39 011 5584111 torino@rplt.it

BOLOGNA Via D'Azeglio, 19

40123 Bologna – Italy +39 051 232495 bologna@rplt.it

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14

21052 Busto Arsizio - Italy

+39 0331 173141 busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44

11100 Aosta – Italy +39 0165 235166 aosta@rplt.it

